

Parti

Ricorrente: Rohm Semiconductor GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Krefeld

Dispositivo

- 1) La nomenclatura combinata, contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, deve essere interpretata nel senso che moduli costituiti, ciascuno, dall'interconnessione di un diodo emettitore di luce, di un fotodiodo e di vari altri dispositivi a semiconduttore e utilizzabili come emittenti/riceventi a infrarossi qualora beneficiano dell'alimentazione elettrica degli apparecchi che li incorporano, rientrano nella voce 8543 di tale nomenclatura.
- 2) La nomenclatura combinata, contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1832/2002, deve essere interpretata nel senso che moduli come quelli oggetto del procedimento principale, incorporati in apparecchi per il cui funzionamento meccanico o elettrico essi non sono necessari, non costituiscono parti ai sensi della sottovoce 8543 90 80 di detta nomenclatura, ma rientrano nella sottovoce 8543 89 95 della stessa nomenclatura relativa alle altre macchine o apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85 di detta nomenclatura.

⁽¹⁾ GU C 85 del 22.3.2014.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation — Francia) — Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon/Utopia SARL

(Causa C-40/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Unione doganale e tariffa doganale comune — Franchigia dai dazi all'importazione — Animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio — Istituto pubblico o di pubblica utilità o privato autorizzato — Importatore avente come clienti tali istituti — Imballaggi — Gabbie destinate al trasporto di animali)

(2015/C 026/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de Cassation

Parti

Ricorrenti: Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon

Convenuta: Utopia SARL

Dispositivo

- 1) L'articolo 60 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, come modificato dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che, se gli animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio che un importatore fa entrare nel territorio dell'Unione europea sono destinati ad un istituto pubblico o di pubblica utilità o privato autorizzato, avente come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica, tale importatore, pur non essendo esso stesso un istituto del genere, può godere della franchigia dai dazi all'importazione prevista da tale articolo per questo tipo di merce.

- 2) La regola generale 5, lettera b), della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell'11 settembre 2003, dev'essere interpretata nel senso che gabbie utilizzate per il trasporto di animali vivi destinati alla ricerca di laboratorio non rientrano nella categoria degli imballaggi che devono essere classificati con le merci che contengono.

⁽¹⁾ GU C 102 del 7.4.2014.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkügyi Bíróság
(Ungheria) il 4 novembre 2014 — SC Total Waste Recycling SRL/Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség**

(Causa C-487/14)

(2015/C 026/11)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: SC Total Waste Recycling SRL

Resistente: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si debba ritenere che la spedizione di rifiuti effettuata «in un modo che non è materialmente specificato nella notifica», ai sensi dell'articolo 2, punto 35, lettera d), del regolamento (CE) n. 1013/2006 ⁽¹⁾, si riferisca ai mezzi di trasporto indicati negli allegati I A e I B di detto regolamento (su strada, per ferrovia, via mare, per via aerea, per idrovia interna).
- 2) Se la mancata comunicazione alle autorità di modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni di una spedizione autorizzata, secondo il disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, possa dare luogo alla constatazione che la spedizione di rifiuti è effettuata «in un modo che non è materialmente specificato nella notifica», ai sensi dell'articolo 2, punto 35, lettera d), di detto regolamento, e che, di conseguenza, si tratta di una spedizione di rifiuti illegale.
- 3) Se occorra considerare che intervenga una modifica essenziale delle modalità e/o condizioni di una spedizione autorizzata, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, nel caso in cui la spedizione di rifiuti entra nel paese di transito indicato per un valico di frontiera diverso da quello specificato nell'autorizzazione o nella notifica.
- 4) Nell'ipotesi in cui una spedizione di rifiuti in entrata nel paese di transito per un luogo diverso da quello specificato nell'autorizzazione o nella notifica debba essere considerata una spedizione di rifiuti illegale, se si possa considerare proporzionata un'ammenda comminata per tale motivo il cui importo corrisponda a quello dell'ammenda irrogabile in caso di violazione dell'obbligo di ottenere un'autorizzazione e di trasmettere una notifica scritta preventiva.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190, pag. 1).